

N. R.G. 2016/2

Avv. Sabrina MACCIÒ
Via Boselli, 4/2 - 17100 Savona
Tel. 019.4501572 - Fax 019.4507124
sabrina@maccio.eu



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:

ATTORE

contro

CONVENUTO

Il Giudice dott.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/10/17,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto

In ordine alle prove orali chieste dall'opponente in memoria 22.5.2017:

- non possono essere ammessi i capitoli da 1 a 5 ivi formulati, perché hanno contenuto generico e demandano ai testimoni valutazioni.

In ordine alla CTU:

- è necessario ammettere CTU con il seguente quesito:

"Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti, ricalcoli il saldo per ogni singolo conto corrente, ordinario e/o accessorio, richiamati in atti, attenendosi ai seguenti criteri:



0) ricognizione dei rapporti oggetto di indagine

01) in generale

Per ogni conto il C.T.U. indichi: 1) la data di accensione; 2) la data di chiusura e il relativo saldo di estinzione; per i rapporti ancora aperti, indichi l'ultimo saldo contabile rinvenuto nella documentazione agli atti; 3) le principali e rilevanti condizioni economiche del c/c e dell'apertura di credito sullo stesso appoggiata (su conto principale) o della linea di credito (su conto accessorio) e la loro variazione nel tempo, quali senza pretesa di completezza: tassi di interesse; c.m.s. e criteri di applicazione; spese e commissioni; periodicità della capitalizzazione di interessi; 4) i periodi coperti dagli e/c versati in atti da ambo le parti.

02) estratti incompleti:

- se la banca agisce o propone riconvenzionale per la condanna (come nel caso in esame):

Il C.T.U. segnali in ogni caso gli e/c mancanti. Se manca l'e/c di accensione, azzeri il saldo iniziale a debito del cliente risultante dal primo e/c disponibile. Mantenga il saldo iniziale a credito. Se manca un e/c intermedio, rettifichi il saldo iniziale dell'e/c successivo al "buco" assumendolo pari al saldo finale dell'e/c precedente, se quest'ultimo è più favorevole al cliente.

- se il solo cliente agisce, per ripetizione di indebito o ricalcolo del saldo (Cass. 7.5.2015 n. 9201) (non pertinente al caso in esame):

Il C.T.U. segnali in ogni caso gli e/c mancanti. Mantenga il saldo iniziale risultante dal primo e/c disponibile, sia a debito sia a credito del cliente. Se manca un e/c intermedio, mantenga il saldo iniziale del primo e/c successivo al "buco", senza procedere a rettifiche.

03) fido non contrattualizzato

Ai fini della risposta ai quesiti il C.T.U. consideri affidato il c/c quando dalla documentazione in atti risulti l'esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti), anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto.

a) interessi

a1) interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o in successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 e art. 118 T.U. bancario)

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando il tasso di interesse debitore previsto nel contratto e/o variazione vigente anno per anno (o frazione). Il C.T.U. distingua il tasso "nei limiti del fido", quello "per ulteriore utilizzo" e quello di scoperto extrafido.



Se manca un contratto scritto di c/c, il C.T.U. applichi il tasso legale ex art. 1284 c.c..

Se il contratto di c/c è stato fatto per iscritto e risulta provato in qualunque modo (vedi sopra) il riconoscimento di un fido, ma la concessione di credito non è stata formalizzata per iscritto, alle partite intra-fido il C.T.U. applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

A2) Interessi creditori

Se per effetto del ricalcolo del dare-avere il c/c passa da saldo debitore a saldo creditore, il C.T.U. provvede a liquidare gli interessi creditori a fine trimestre, al tasso contrattuale e in difetto a quello legale.

b) saldi per valuta

verifichi il C.T.U. se il computo dei c.d. giorni-valuta risulti da contratto scritto o dai FIA prodotti. In caso di assenza di pattuizione, proceda all'azzeramento dei giorni-valuta. Se la pattuizione risulta presente, proceda alle rettifiche solo in presenza di comprovata tempestiva contestazione dell'estratto conto.

c) capitalizzazione trimestrale degli interessi:

c1) su contratto anteriore alla delibera CICR 9.2.2000

Elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall'accensione del c/c fino a nuovo contratto¹ che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente. In difetto, elimini la capitalizzazione fino alla chiusura del conto (art. 7 co. 3 delibera CICR).

In ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 31.12.2013.

c2) su contratto successivo alla delibera CICR 9.2.2000

Il C.T.U. verifichi se il contratto prevede pari periodicità nelle chiusure e se la clausola è stata specificamente approvata per iscritto dal cliente. In difetto, elimini la capitalizzazione fino alla chiusura del conto (art. 7 co. 3 delibera CICR).

In ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 31.12.2013.

d) altri addebiti

d1) commissione di massimo scoperto anteriore al d.l. 29.11.2008 n. 185 (art. 2-bis)

¹ O comunicazione specificamente approvata dal cliente. Non è rilevante la semplice pubblicazione in G.U. della determina di adeguamento delle condizioni (art. 7 co. 2 delibera CICR).



La c.m.s. può essere applicata (fino alla scadenza del termine di 150 gg. dall'entrata in vigore dell'art. 2-bis: 28.6.2009) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto (o una comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154, 118 T.U. bancario: vedi sopra) preveda la c.m.s. e determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione, ossia: 1) misura percentuale; 2) base di calcolo (ad es. sul picco di scopertura e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso; sulla media del trimestre etc.).

In difetto di queste condizioni, gli addebiti per c.m.s. devono essere stornati dal conteggio.

d2) commissione di messa a disposizione fondi (art. 2-bis d.l. 29.11.2008 n. 185).

- verifichi se la commissione di messa a disposizione fondi risulti: a) da contratto scritto; b) da comunicazione in atti di proposta di variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB (variazione consentita dall'art. 2-bis cit.; cfr. ABF Milano 172/2010);
- se la commissione è stata prevista per iscritto, verifichi se la stessa osservi le condizioni previste dall'art. 2-bis cit. (max. 0,50%; proporzionalità all'ammontare e durata dell'affidamento);
- nel caso in cui non sia stata prevista per iscritto o non rispetti le condizioni elimini gli importi addebitati a tale titolo.

d3) spese e altre commissioni (art. 118 co. 4 T.U. bancario

Le spese devono essere addebitate come da e/c, purché previste nel contratto o nei F.I.A. prodotti.

e) usura

Il C.T.U. determini per ciascun trimestre il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca:

- seguendo i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n. 108 e le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti *pro tempore*, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito (ad eccezione di imposte e tasse), compresi c.m.s. e premi di polizza; effettui al riguardo due distinti calcoli:

IPOTESI 1 comprenda le CMS e i premi di polizza anche per il periodo anteriore all'agosto 2009²;

IPOTESI 2 (post Cass. 12965/16) comprenda CMS solo per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 185/2008).

Verifichi a seguire (con riferimento a entrambe le ipotesi di cui sopra) che il TEG rientri nei limiti dei tassi soglia previsti dai D.M. trimestrali emessi in base alla legge 7.3.1996 n. 108.

² In ciò discostandosi dalle Istruzioni della Banca d'Italia.



Effettui inoltre il CTU un distinto calcolo degli elementi di cui sopra, utilizzando l'Appendice Metodologica allegata al Quadro di Sintesi del Bollettino Statistico della Banca d'Italia dell'anno 2004.

Nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile *ratione temporis*, provveda al ricalcolo del debito, eliminando ex art. 1815 co. 2 c.c. interessi, commissioni e ogni altra remunerazione collegata all'erogazione del credito per il solo trimestre interessato.

f) saldo finale

Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall'e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra.

P.Q.M.

rigetta le istanze di prova orale proposte dagli attori;

nomina CTU con l'incarico sopra specificato il dr. Renato Remmert

rinvia per il giuramento all'udienza del 24.1.18 ad ore 12,45.

Si comunichi.

Torino, 4 ottobre 2017

Il Giudice

